A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 3 ottobre 2023 - n. XII/68
Ordine del giorno concernente le azioni di sostegno ai comuni per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di bonifica di siti contaminati e la realizzazione degli interventi

Presidenza del Presidente Romani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 26 concernente «Conferimento ai comuni di funzioni in materia di bonifica di siti contaminati»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	67
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	66
Voti favorevoli	n.	66
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 243 concernente le azioni di sostegno ai comuni per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di bonifica di siti contaminati e la realizzazione degli interventi, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

- la Strategia dell'Unione europea per il suolo per il 2030 «Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima», contenuta nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 17 novembre 2021 (COM/2021/699 final), prevede tra gli obiettivi di medio termine entro il 2030, la realizzazione di progressi significativi nella bonifica dei suoli contaminati;
- dati recenti della European Environment Agency mostrano come la contaminazione del suolo derivante da attività industriali, stoccaggio di rifiuti, attività minerarie, perdite da serbatoi e linee di trasporto degli idrocarburi rappresenti una delle più importanti minacce per l'ambiente nei Paesi europei (EEA, 2020);
- un sito è contaminato quando vi è un conclamato impatto sulle matrici ambientali e presenta livelli di contaminazione superiore quelli di accettabilità che, a seconda dei casi, possono essere fissati alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione, oppure alle Concentrazioni Soglia di Rischio derivanti da una analisi di rischio sanitario/ambientale sito-specifica;
- la presenza di sostanze potenzialmente pericolose nel suolo, nel sottosuolo, nei sedimenti e nelle acque sotterranee esercita notevoli influenze negative sulla salute delle persone e sugli ecosistemi;
- laddove si riscontra la contaminazione di un sito, diviene necessario e cogente provvedere a un intervento di bonifica o messa in sicurezza che riduca la contaminazione nelle matrici ambientali oppure che riconduca a livelli di accettabilità il rischio associato a tale contaminazione;

viste

- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) e in particolare:
  - l'articolo 19, comma 2, secondo cui una delle parti tematiche in cui si articola la pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti riguarda la bonifica delle aree inquinate;
  - il titolo II, capo III, rubricato «Bonifiche e azioni per lo sviluppo del recupero», con riferimento agli articoli:
    - 21 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati), che al comma 8 prevede che «I comuni competenti, fatte salve le procedure d'urgenza di cui agli interventi previsti dall'articolo 240, comma 1, lettera m) del d.lgs. 152/2006, dopo aver esperito infruttuosamente la procedura di cui al comma 2, procedono d'ufficio a realizzare le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza permanente di cui all'articolo 250 del d.lgs. 152/2006. La Giunta regionale può concedere contributi fino alla totale copertura delle spese, secondo le priorità indicate nella pianificazione regionale di bonifica dei siti inquinati.»;
    - 21-bis (Incentivi per la bonifica di siti contaminati) e 21-ter (Promozione della riqualificazione di siti potenzialmente contaminati), che al comma 1 prevede che «La Giunta regionale, al fine di promuovere l'avvio di processi di rigenerazione dei siti potenzialmente contaminati, può prevedere incentivi a favore di soggetti pubblici o privati proprietari o comunque in possesso di titolo legittimante la detenzione delle aree interessate o anche a favore di comuni che intervengano d'ufficio ai sensi dell'articolo 250 del d.lgs. 152/2006, non responsabili dell'inquinamento, nel rispetto delle procedure di cui alla parte IV, titolo V, del d.lgs. 152/2006, e, in particolare, dell'articolo 245 dello stesso decreto legislativo, per il finanziamento, in tutto o in parte, della caratterizzazione e della redazione di studi di fattibilità urbanistico-edilizia necessari e propedeutici alla riqualificazione e al recupero delle aree potenzialmente contaminate.»;
- il d.lgs. 152 del 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale) e il Decreto Interministeriale 1° marzo 2019, n. 46 (Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- la legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 - collegato 2007), che all'articolo 5 attribuiva alle Amministrazioni comunali la competenza amministrativa in materia di procedure di bonifica dei siti inquinati ricadenti interamente nell'ambito del territorio di un solo Comune, concernenti:
  - la convocazione della Conferenza di Servizi, l'approvazione del piano della caratterizzazione e l'autorizzazione all'esecuzione dello stesso, di cui all'articolo 242, commi 3 e 13, del d.lgs. 152/2006;
  - la convocazione della Conferenza di Servizi e l'approvazione del documento di analisi di rischio, di cui all'articolo 242, comma 4, del d.lgs. 152/2006;
  - l'approvazione del piano di monitoraggio, di cui all'articolo 242, comma 6, del d.lgs. 152/2006;
  - la convocazione della Conferenza di Servizi, l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza e delle eventuali ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, nonché l'autorizzazione all'esecuzione dello stesso, di cui all'articolo 242, commi 7 e 13, del d.lgs. 152/2006;
  - l'accettazione della garanzia finanziaria per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi autorizzati, di cui all'articolo 242, comma 7 del d.lgs. 152/2006;
  - l'approvazione del progetto di bonifica di aree contaminate di ridotte dimensioni, di cui all'articolo 249 e all'allegato 4 del d.lgs. 152/2006;
  - l'approvazione della relazione tecnica per la rimodulazione degli obiettivi di bonifica, di cui all'articolo 265, comma 4, del d.lgs. 152/2006;

richiamate

- la recente sentenza 160 della Corte costituzionale con cui, il 24 luglio 2023, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del sopracitato articolo 5 della legge regionale n. 30 del 2006 perché in contrasto con la volontà del legislatore nazionale, la cui potestà legislativa in materia ambientale è esclusiva, che riservava alla Regione la funzione amministrativa nella materia della bonifica dei siti inquinati (articoli 198 e 242 del decreto legislativo 152 del 2006);
- la deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2023, n. 870 «Istituzione del 'Tavolo tecnico regionale per la gestione delle criticità e urgenze in materia di bonifiche' a seguito della Sentenza 160/2023 della Corte costituzionale», con cui è stata costituita una task-force per la gestione delle criticità e urgenze in materia di bonifiche, dove sono state coinvolte non solo le Direzioni generali di Regione Lombardia, ma anche ANCI, ARPA, ARIA e Unione delle Province Lombarde, finalizzata a definire le modalità operative, organizzative, finanziarie e tecnico-giuridiche attraverso cui ga-

rantire l'ordinato e corretto espletamento degli iter istruttori dei procedimenti di bonifica in corso, almeno nelle more di un auspicato intervento normativo statale che - nel riscrivere un quadro più coerente dell'articolazione delle funzioni in ambito di bonifiche tra i livelli centrale, regionale e locale - corregga la situazione di incertezza determinatasi;

preso atto che

a partire dal 27 luglio scorso Regione Lombardia ha proceduto a censire i procedimenti di bonifica aperti sul territorio regionale relativi a siti contaminati e potenzialmente contaminati (circa 2.500 i procedimenti censiti nell'Applicativo AGISCO – Anagrafe e Gestione Integrata dei Siti Contaminati gestita da ARPA Lombardia e Regione Lombardia) chiedendo ai comuni del territorio lombardo di comunicare ogni procedimento di bonifica in istruttoria, a cui sono seguite 1.260 segnalazioni;

richiamati inoltre

- il successivo decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), il cui articolo 22 riconosce alle Regioni la facoltà di conferire le funzioni amministrative in materia di bonifica di siti contaminati agli enti locali;
- la deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2023, n. 927, con cui è stata approvata la proposta di progetto di legge «Conferimento ai comuni di funzioni in materia di bonifiche di siti contaminati» che in conformità con la recente disposizione statale, ripristina il riparto delle competenze in materia di procedure di bonifica riattribuendo le funzioni amministrative ai comuni, alla luce della loro vicinanza alle esigenze territoriali, mantenendo in capo alla Regione i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo;

considerato che

ai comuni vengono riassegnate, in virtù del conferimento di funzioni sopra citato, attività quali la convocazione della Conferenza di Servizi, l'approvazione del piano di caratterizzazione, del documento di analisi di rischio, del piano di monitoraggio o del progetto operativo degli interventi di bonifica o messa in sicurezza, nonché la determinazione delle garanzie finanziarie che devono essere prestate per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi. Compiti di controllo, di autorizzazione e di approvazione, ai quali faceva riferimento il previgente articolo 5 della l.r. n. 30 del 2006;

evidenziato che

il 68,9 per cento dei comuni lombardi è di piccole dimensioni, ossia con una popolazione pari o inferiore ai 5 mila abitanti (i Comuni italiani 2023: numeri in tasca a cura di IFEL-Fondazione ANCI, giugno 2023), e si confronta quotidianamente con problematicità legate alla carenza di personale e alla disponibilità di competenze tecniche, nonché con la difficoltà di dover gestire spese di bilancio non previste;

ritenuta la necessità di

- dover garantire a tutti i comuni lombardi di essere messi nelle condizioni di poter portare avanti le procedure di bonifica in tempi congrui e nelle modalità appropriate;
- escludere l'eventualità che la suddetta modifica normativa si rifletta in aggravi finanziari per i comuni;

evidenziata, inoltre

la primaria rilevanza, in materia di risanamento e recupero ambientale, del ruolo dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, che, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale istitutiva (l.r. 16 del 1999), esercita attività di valutazione tecnica e monitoraggio ambientale;

ricordato che

presso ARIA s.p.a., è stato costituito un centro di competenza in tema di bonifiche regionali, che, oltre a rappresentare la stazione appaltante di Regione Lombardia per le bonifiche più impegnative, potrebbe mettere l'esperienza dei propri tecnici anche a disposizione dei comuni;

visto

il progetto di legge regionale n. 26 «Conferimento ai comuni di funzioni in materia di bonifica di siti contaminati», e in particolare quanto previsto all'articolo 2, comma 5, in relazione al supporto tecnico-amministrativo da garantire ai comuni, con particolare attenzione nei confronti dei comuni di ridotte dimensioni e con elevata concentrazione dei siti da bonificare e, comunque, con situazioni di particolare complessità;

impegna la Giunta regionale

- a definire in tempi rapidi modalità e strumenti da dedicare a supporto dei comuni di piccole e medie dimensioni sprovvisti di competenze tecniche e di risorse economiche adeguate ad assicurare il pieno svolgimento delle funzioni conferite in materia di bonifica dei siti contaminati;
- a valutare l'opportunità di incrementare, in occasione della discussione del bilancio di previsione 2024-2026, gli stanziamenti regionali dedicati ai comuni per interventi che riguardano l'asportazione dei rifiuti, attività preventiva e preliminare a quella di bonifica vera e propria, la progettazione e la realizzazione degli interventi di bonifica;
- a potenziare, individuando tempistiche e modalità appropriate, il ruolo degli enti strumentali di Regione Lombardia con competenza in tema di bonifiche di siti contaminati, affinché possano essere messi a disposizione dei comuni per la risoluzione dei procedimenti più complessi.».

Il presidente: Federico Romani
I consiglieri segretari: Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 3 ottobre 2023 - n. XII/69
Ordine del giorno concernente il chiarimento ai comuni con procedimenti di bonifica in corso e non conclusi

Presidenza del Presidente Romani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 26 concernente «Conferimento ai comuni di funzioni in materia di bonifica di siti contaminati»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	67
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	66
Voti favorevoli	n.	66
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 244 concernente il chiarimento ai comuni con procedimenti di bonifica in corso e non conclusi, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

- la sentenza 160 della Corte costituzionale, a partire dal giorno successivo alla sua data di pubblicazione (27 luglio 2023), ha determinato il trasferimento a Regione Lombardia della competenza sulle funzioni amministrative in tema di bonifiche di ambito comunale, che la Regione stessa aveva delegato ai comuni;
- è necessario disciplinare il doppio passaggio di competenze che si sarà generato nell'arco temporale tra il 27 luglio 2023 e la data di entrata in vigore della normativa regionale in oggetto, a partire dalla quale i comuni torneranno ad avere in capo funzioni amministrative in tema di bonifiche di ambito comunale;

impegna la Giunta regionale e l'Assessore competente

a fornire tempestivamente chiarimenti ai comuni in merito agli effetti della legge regionale in oggetto sui procedimenti di bonifica in corso, con particolare riferimento ai procedimenti per i quali i comuni alla data di pubblicazione della sentenza avevano già convocato la Conferenza dei Servizi e non hanno dunque potuto, per incompetenza, concludere il procedimento.».

Il presidente: Federico Romani
I consiglieri segretari: Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Emanuela Pani